

**DECRETO 16 NOVEMBRE 2009**

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di appoggi strutturali. (10A01958)

**G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';

Vista la decisione della Commissione europea decisione 95/467/EC del 24 ottobre 1995 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2008/C 321/01 del 16 dicembre 2008 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate: EN 1337-3:2005, EN 1337-4:2004/AC:2007, EN 1337-5: 2005, EN 1337-6:2004;

Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 21 nell'adunanza del 6 maggio 2008;

Espletata, con notifica 2009/024/I, la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1

Metodi di attestazione della conformita'

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi

saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

## Art. 2

### Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di appoggi strutturali o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

## Art. 3

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti:  
Matteoli

Il Ministro dello sviluppo economico:  
Scajola

Il Ministro dell'interno:  
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010  
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del  
territorio, registro n. 1, foglio n. 52

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE  
DI RIFERIMENTO


Per gli appoggi strutturali le norme europee di riferimento sono:

EN 1337-3: 2005 “Appoggi strutturali - Parte 3: Appoggi elastomerici” recepita come UNI EN 1337-3: 2005;

EN 1337-4:2004/AC:2007 “Appoggi strutturali - Parte 4: Appoggi a rullo” recepita come UNI EN 1337-4: 2004/AC:2007;

EN 1337-5: 2005 “Appoggi strutturali - Parte 5: Appoggi a disco elastomerico” recepita come UNI EN 1337-5: 2005

EN 1337-6: 2004 “Appoggi strutturali - Parte 6: Appoggi a contatto lineare” recepita come UNI EN 1337-6: 2004




**SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'**

I metodi di controllo della conformità per gli appoggi strutturali sono quelli riportati nella Decisione della Commissione Europea 95/467/EC del 24/10/1995, indicati nelle norme armonizzate di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

<b>Prodotto</b>	<b>Uso Previsto</b>	<b>Sistema di Attestazione della Conformità</b>
Appoggi Strutturali	Tutti gli usi strutturali	1

Il Sistema di Attestazione della Conformità 1 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera A, del DPR n.246/93




## CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di appoggi strutturali dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.



**APPOGGI ELASTOMERICI TIPO 'A', 'B', 'C' ED 'F'  
SENZA ELEMENTI/SUPERFICI DI SCORRIMENTO (UNI EN 1337-3)**


<b>Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)</b>	<b>Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate</b>	<b>Dichiarazione</b>
Capacità di carico	4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.3; 5.1; 5.3.3; 5.4; 5.5	SI
Capacità di rotazione	5.1; 5.3.3.4; 5.3.3.6; 5.3.3.7	SI
Aspetti di durabilità	4.3.6; 4.4.2; 5.1 EN 1337-9:1997, 4.1.1.1	SI

**APPOGGI ELASTOMERICI TIPO 'D' CON SUPERFICI DI SCORRIMENTO  
(UNI EN 1337-3)**

<b>Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)</b>	<b>Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate</b>	<b>Dichiarazione</b>
Capacità di carico	4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.3; 5.1; 5.3.3	SI
Capacità di rotazione	5.1; 5.3.3.4; 5.3.3.6; 5.3.3.7	SI
Aspetti di durabilità	4.3.6; 4.3.7, 4.4.2; 4.4.4; 5.1 EN 1337-9:1997, 4.1.1.1	SI

**APPOGGI ELASTOMERICI TIPO 'E' CON ELEMENTI DI SCORRIMENTO  
(UNI EN 1337-3)**

<b>Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)</b>	<b>Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate</b>	<b>Dichiarazione</b>
Capacità di carico	4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.3; 5.1; 5.3.3	SI
Capacità di rotazione	5.1; 5.3.3.4; 5.3.3.6; 5.3.3.7	SI
Aspetti di durabilità	4.3.6; 4.4.2; 5.1 EN 1337-9:1997, 4.1.1.1	SI
Capacità di carico (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 5.3; 5.5; 6; 8.3	SI
Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 4.1.1	SI
Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 4.3.5.2; 4.7; 5.1; 5.2 EN 1337-9:1997: 4	SI




## APPOGGI RULLO (UNI EN 1337-4)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Capacità di carico	4.1; 4.2; 6	SI
Capacità di rotazione	4.1; 4.3; 6	SI
Coefficiente di attrito dell'elemento a rullo	6.9	SI
Aspetti di durabilità	5 (Annesso A) ; 6.8.3 EN 1337-9:1997, 4	SI

## APPOGGI RULLO CON ELEMENTI DI SCORRIMENTO PIANI (UNI EN 1337-4)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Capacità di carico	4.1; 4.2; 6	SI
Capacità di rotazione	4.1; 4.3; 6	SI
Coefficiente di attrito dell'elemento a rullo	6.9	
Aspetti di durabilità	5 (Annesso A); 6.8.3 EN 1337-9:1997, 4	SI
Capacità di carico (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 5; 6.8.3; 6.9	SI
Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 4; 5; 6; 7	SI
Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 7 EN 1337-9:1997 : 4	SI




**APPOGGI A DISCO ELASTOMERICO SENZA ELEMENTI DI SCORRIMENTO**  
(UNI EN 1337-5)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Capacità di carico	4; 5; 6.1.1.; 6.2.3; 6.1.5; 6.2.1.1.; 6.2.2.	SI
Capacità di rotazione	4; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1.2; 6.2.4; 7.3.1; 7.3.2; 7.4; 7.7	SI
Aspetti di durabilità	4.2 ; 5 ; 6.1.1 ; 6.1.2.3 ; 7.5 ; 7.6 ; 7.8 EN 1337-9:1997, 4	SI

**APPOGGI A DISCO ELASTOMERICO SCORREVOLI (UNI EN 1337-5)**

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Capacità di carico	4; 5; 6.1.1.; 6.1.5; 6.2.1.1.; 6.2.2.; 6.2.3	SI
Capacità di rotazione	4; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1.2; 6.2.4; 7.3.1; 7.3.2; 7.4; 7.7	SI
Aspetti di durabilità	4.2 ; 5 ; 6.1.1 ; 6.1.2.3 ; 7.5 ; 7.6 ; 7.8 EN 1337-9:1997, 4	SI
Capacità di carico (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2: 2004: 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 9	SI
Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2: 2004: 4, 5, 6.1, 6.5, 6.7, 7.5	SI
Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2: 2004: 7.3, 7.4 EN 1337-9:1997: 4	SI





## APPOGGI A CONTATTO LINEARE SENZA ELEMENTI DI SCORRIMENTO

(UNI EN 1337-6)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Capacità di carico	4.1; 4.2; 6	SI
Capacità di rotazione	4.1; 4.3; 6	SI
Aspetti di durabilità	5 (Annesso A) ; 6.6. EN 1337-9:1997: 4	SI

## APPOGGI A CONTATTO LINEARE CON ELEMENTI DI SCORRIMENTO PIANI

(UNI EN 1337-6)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Capacità di carico	4.1; 4.2; 6	SI
Capacità di rotazione	4.1; 4.3; 6	SI
Aspetti di durabilità	5 (Annesso A) ; 6.6.1 EN 1337-9:1997, 4	SI
Capacità di carico (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004, 5; 6.8.3; 6.9	SI
Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004, 4; 5; 6; 7	SI
Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004, 7 EN 1337-9:1997, 4	SI

10A01958

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento degli esperti, appartenenti al personale tecnico dell'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A. n. 1370, per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del Regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID).

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia» ed, in particolare, l'allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID)»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65, del 19 marzo 2007), di recepimento delle direttive 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004,

e 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adattano, rispettivamente per la quinta e la sesta volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 19 marzo 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136, del 12 giugno 2008), di recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per settima volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia, modificando l'Allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 come da ultimo sostituito con decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002;

